



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE

ASSICURATIVE

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475 “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale*”

italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTA la Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)”*;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 il quale stabilisce l’articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO il Decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 267;

VISTO il Decreto ministeriale dell’11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale consumatori e mercato al dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

ACQUISITA la Delibera del 16 giugno 2026 (DC2026UTL036) del Comitato settoriale di accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGCM 0023769 del 19 giugno 2026, con la quale è stato deliberato l’Estensione dello Scopo di Accreditamento emesso nello Schema PRD, a fronte della Norma ISO/IEC 17065 (Allegato CSAAR al Certificato n. 02378 Products/Services/Processes in scadenza al 03/06/2030) in favore del Consorzio **CENTRO CONSORZI** con sede legale in Via Del Boscon n.430

- 32100 – Belluno (BL), con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 -D.P.I.;

ACQUISITA l'istanza n. 0024302 del 24 giugno 2026, con la quale l'Organismo **CENTRO CONSORZI** chiede l'**estensione** dell'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la completezza e rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 della documentazione allegata all'istanza;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilasciate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai soggetti interessati di cui all'art. 85 del suddetto Decreto legislativo, inerenti all'insussistenza in capo a detti soggetti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto legislativo, fatti comunque salvi gli esiti della consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli, , calcolate sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero delle imprese e del made in Italy e al il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 18 giugno 2026 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 18 giugno 2026 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero del lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

DECRETANO

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 febbraio 2017, il Consorzio **CENTRO CONSORZI**, (P.IVA 00534400254), con sede legale in Via Del Boscon n.430 - 32100 – Belluno (BL), è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione per lo svolgimento dei compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
certificato n. **02378** Products/Services/Processes con **scadenza al 03/06/2030**

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
1. Dispositivi per la protezione degli occhi 2. Dispositivi per la protezione del viso 3. Dispositivi per la protezione del torace e dell'inguine 4. Dispositivi per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo 5. Dispositivi per la protezione generale del corpo (abbigliamento) 6. Dispositivi per la protezione della mano e del braccio 7. Dispositivi per la protezione del capo 8. Dispositivi di ausilio al galleggiamento 9. Dispositivi di protezione contro l'annegamento 10. Dispositivi di protezione contro il rischio elettrico 11. Dispositivi di protezione contro campi elettromagnetici 12. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto 13. Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute 14. Dispositivi per la protezione da agenti biologici dannosi 15. Dispositivi per la protezione del sistema respiratorio 16. Dispositivi per la protezione dell'udito 17. Dispositivi per la protezione dal freddo [freddo > -50 °C], [freddo estremo <-50 °C] 18. Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo <100 °C]	Esame UE del tipo - Modulo B	Allegato V

19. Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo >100 °C e fuoco e fiamme] 20. Dispositivi per la protezione dal freddo estremo [<-50 °C] 21. Dispositivi per la protezione dal freddo [> -50 °C] 22. Dispositivi di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio 23. Dispositivi di protezione contro motoseghe portatili 24. Dispositivi di protezione contro agenti chimici 25. Dispositivi per la protezione della mano e del braccio da agenti chimici 26. Dispositivi per la protezione contro lo scivolamento 27. Dispositivi di protezione contro le vibrazioni 28. Dispositivi di protezione contro la compressione statica 29. Dispositivi di protezione contro rischi meccanici 30. Aree di competenza specializzate: indumenti dei vigili del fuoco 31. Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti 32. Aree di competenza specializzate: indumenti ad alta visibilità		
1. Dispositivi per la protezione degli occhi 2. Dispositivi per la protezione del viso 3. Dispositivi per la protezione del capo 4. Dispositivi di protezione contro l'annegamento 5. Dispositivi di protezione contro il rischio elettrico 6. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto 7. Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute 8. Dispositivi per la protezione da agenti biologici dannosi 9. Dispositivi per la protezione del sistema respiratorio 10. Dispositivi per la protezione dell'udito 11. Dispositivi per la protezione dal freddo [freddo > -50 °C], [freddo estremo <-50 °C] 12. Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo >100 °C e fuoco e fiamme]	Controlli sul prodotto ad intervalli casuali - Modulo C2 Garanzia qualità del processo di produzione - Modulo D	Allegato VII Allegato VIII

13. Dispositivi per la protezione dal freddo estremo [$<-50\text{ }^{\circ}\text{C}$]		
14. Dispositivi per la protezione dal freddo [$>-50\text{ }^{\circ}\text{C}$]		
15. Dispositivi di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio		
16. Dispositivi di protezione contro agenti chimici		
17. Dispositivi per la protezione della mano e del braccio da agenti chimici		
18. Aree di competenza specializzate: indumenti dei vigili del fuoco		

Art.2

1. La presente autorizzazione, relativa allo schema di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
certificato n. 02378 Products/Services/Processes con scadenza al
03/06/2030

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, qualora rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy, Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, qualora rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. Ai fini del controllo dell'attività svolta, l'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Il presente Decreto, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, comma 1, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo "Consulta la banca dati".

IL DIRETTORE GENERALE
Consumatori e Mercato
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e per le
politiche assicurative
(Dr. Gennaro Gaddi)